
**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi dell'art. 6 Decreto Legislativo n. 231/2001
BFF TECH LAB S.r.l.**

Elenco delle Revisioni		
Numero	Data	Motivazione
1	25/01/2024	Approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
1.PREMESSA	6
2.QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	7
2.1.Fattispecie di Reato	8
2.2. Disciplina per i Reati commessi all'estero	8
2.3. Le sanzioni comminate dal Decreto	8
2.4. Le ipotesi di esenzione della responsabilità	9
3.BFF TECH LAB srl	11
3.1. Finalità del Modello	11
3.2. Criteri di costituzione ed elementi di riferimento del Modello	12
3.3. Struttura del Modello	13
3.4. Attività sensibili	14
3.4.1.Attività sensibili in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (143.4.2. Attività sensibili relazione ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	15
3.4.3. Attività sensibili relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	15
3.4.4. Attività sensibili relazione ai Reati di Market Abuse	15
3.4.5. Attività sensibili in relazione ai Reati societari, anche con specifico riferimento al Reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter “Reati societari” del Decreto).....	16
3.4.6. Attività sensibili in relazione ai Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto).....	16
3.4.7. Attività sensibili in relazione al Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto).....	17
3.4.8. Attività sensibili in relazione ai “Delitti di criminalità organizzata” (Art. 24-ter del Decreto)	17

3.4.9. Attività sensibili in relazione ai Reati di “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (art. 25-septies del Decreto)	17
3.4.10. Attività sensibili in relazione ai Reati di “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (Art. 25-octies del Decreto).....	17
3.4.11. Attività sensibili in relazione ai reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (Art. 25-decies) altresì richiamati tra i Reati transnazionali	17
3.4.12. Attività sensibili in relazione ai Reati transnazionali (Legge n. 146/2006).....	18
3. 4. 13. Attività sensibili in relazione ai “Reati ambientali” (Art. 25-undecies del Decreto).....	18
3.4.14. Attività sensibili in relazione ai “Reati tributari” (Art. 25-quinquesdecies del Decreto) .	18
3.4.15. Attività sensibili in relazione ai Reati di “Razzismo e xenofobia” (Art. 25-terdecies)	18
3.5. Adozione del Modello e relativo aggiornamento.....	19
4. CODICE ETICO DEL GRUPPO BANCARIO BFF BANK	19
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	20
5.1. Organismo di Vigilanza di BFF Tech Lab S.r.l.	20
5.2. Flussi informativi e segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza	25
5.3. Sistema di segnalazione delle violazioni disciplinate nella Procedura Whistleblowing della Banca.....	27
6. STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE.....	28
6.1. Funzione del sistema disciplinare	28
6.2. Elementi descrittivi del Sistema Disciplinare - Violazione del Modello	28
6.2.1.Misure nei confronti di soggetti esterni operanti su mandato della Società.....	29
6.2.2. Misure nei confronti degli Amministratori	29
6.2.3.Misure nei confronti della Società di Revisione	30
6.2.4.Misure nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	30

6.2.5. Misure in materia di segnalazioni di presunta violazione	30
7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	31
7.1.Premessa.....	31
7.2. Piano di formazione e comunicazione	31
7.2.1.Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali.....	31
7.2.2.Comunicazione a terzi.....	31
7.2.3.Rapporti infragruppo	32

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

Nel presente documento, negli allegati e nelle Parti Speciali le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

“Attività a rischio di Reato”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.

“Autorità Pubbliche di Vigilanza”: Istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività (ad es. Garante della Privacy, etc).

“Banca”: BFF Bank S.p.A., capogruppo del Gruppo.

“Società di Revisione”: la Società di Revisione di BFF Tech Lab.

“Consiglio di Amministrazione”: il Consiglio di Amministrazione della Società.

“Codice Etico del Gruppo” o il **“Codice”**: il documento adottato dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio del 2004 e successivamente modificato e aggiornato (da ultimo il 22 dicembre 2022) al fine di attribuire un’identità etica al Gruppo, esplicitando i valori che devono essere rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai Destinatari.

“D. Lgs. n. 231/2001” o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

“D. Lgs. n. 38/2017”: il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante l’*“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*.

“Destinatari”: tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.

“Disposizioni di Vigilanza”: le disposizioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza applicabili di tempo in

tempo vigenti.

"Linee Guida": le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione e adozione del Modello.

"Matrice delle Attività a rischio Reato": la mappatura delle Attività a rischio di Reato.

"Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001" o **"Modello"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte dei Destinatari, così come descritto dal presente documento e nelle Parti Speciali.

"Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione e/o la Società di Revisione, in funzione del senso della frase di riferimento.

"Organismo di Vigilanza" o **"OdV"**: l'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo costituito dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

"Procedura" o **"Procedure"**: le procedure organizzative interne introdotte dalla Banca per realizzare il modello gestionale richiesto dalla legge.

"Protocolli": insieme dei principi di condotta e dei presidi di controllo contenuti in specifici documenti redatti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto.

"Reati" o il **"Reato"**: l'insieme dei reati, o il singolo reato, indicati nel Decreto e di cui al punto 2 *infra*, quale presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

"Sistema Disciplinare": l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

"Società": BFF Tech Lab S.r.l..

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (enti).

Secondo tale disciplina, le società possono essere ritenute responsabili, e pertanto sanzionate, in conseguenza di taluni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da Reato e può essere sanzionata soltanto attraverso le garanzie proprie del processo penale.

Le società possono, tuttavia, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei Reati stessi.

La Società, sensibile, anche a livello di Gruppo, all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello che è stato approvato in prima emissione dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2024. La Società ha contestualmente provveduto a nominare uno specifico Organismo di Vigilanza, indipendente dal vertice esecutivo societario e dotato di poteri autonomi, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale iniziativa, accompagnata all'adozione del Codice Etico del Gruppo, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione da parte dell'ente – come facoltativa e non obbligatoria – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i Destinatari, affinché questi ultimi si conformino, nell'espletamento delle proprie attività, a comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già anticipato, il D. Lgs. n. 231/2001 introduce la responsabilità delle società in relazione a taluni Reati, specificamente indicati, commessi o tentati nell'interesse e/o a vantaggio della società stessa da:

- persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione “apicale”.

Pertanto, la responsabilità della Società sorge soltanto in occasione della realizzazione da parte dei Destinatari di uno o più Reati e nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata a vantaggio o nell’interesse della stessa.

Da ciò, consegue che non è prefigurabile una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che ha commesso il Reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell’ente è altresì esclusa nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”, come meglio precisato nel successivo punto 2.4.

2.1. Fattispecie di Reato

I Reati dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

2.2. Disciplina per i Reati commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a Reati commessi all’estero. La Relazione illustrativa del D. Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sornita di sanzione una siffatta frequente situazione criminale, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo nazionale.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. n. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per Reati commessi all’estero sono di seguito indicati:

- i) il Reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto;
- ii) l’ente deve avere la propria sede principale, ovvero la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale, nel territorio dello Stato italiano;
- iii) l’ente può rispondere soltanto nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso);

- iv) se sussistono i presupposti di cui ai predetti articoli del Codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.3. Le sanzioni comminate dal Decreto

A fronte del compimento dei Reati, il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni, a seconda degli illeciti amministrativi - dipendenti da Reato – commessi dall'Ente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che possono essere comminate soltanto laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

2.4. Le ipotesi di esenzione della responsabilità

Qualora il Reato sia commesso da personale apicale, l'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, contestualmente prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità allorché l'Ente dimostri che:

- i) il consiglio di amministrazione dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

- ii)* il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii)* le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- iv)* non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto ii).

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui al punto i) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- i)* individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati;
- ii)* prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- iii)* individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
- iv)* prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- v)* introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per i Reati commessi dal personale, l'art. 7 del Decreto esclude la responsabilità amministrativa dell'ente ove venga adottato, prima della commissione del Reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i Reati della medesima specie di quello verificatosi. Lo stesso deve ricomprendere, in relazione alla natura, alla dimensione e all'organizzazione dell'attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a individuare ed eliminare eventuali situazioni di rischio.

L'art. 7, quarto comma, del Decreto sancisce che l'efficace attuazione dei modelli previsti al suo secondo comma richiede:

- i)* una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

- ii) un sistema disciplinare nell'ente idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. BFF TECH LAB srl

La Società ha per oggetto la consulenza applicativa e gestionale di alto livello e lo sviluppo di soluzioni informatiche su misura, la progettazione e gestione di campagne di advertising online, la creazione di siti web e portali, nonché l'organizzazione e la vendita di corsi di formazione informatica (analisi, programmazione, ambienti di sviluppo).

La Società fa parte del Gruppo Bancario BFF Banking Group. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Sulla base del modello organizzativo di Gruppo, le funzioni di controllo (Internal Audit, Compliance & AML e Risk Management) e di supporto (Amministrazione, Corporate Affairs, ICT) sono accentrate nella Capogruppo sulla base di formalizzati contratti che definiscono, tra l'altro, l'oggetto, le modalità di erogazione ed i livelli di servizio.

La Banca, nella sua qualità di Capogruppo e nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle società componenti il Gruppo ai sensi del T.U.B., anche in conformità agli adempimenti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

3.1. Finalità del Modello

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposta la Società, volto a impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta – proprio in considerazione della sua funzione preventiva – il primo presidio del sistema di controllo dei rischi.

Di per sé, però, la sola adozione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione non è una misura sufficiente a determinare l'esonero della Società da responsabilità amministrativa derivante da Reato, essendo a tal fine determinante che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

In tal senso, il presente Modello si propone di:

- identificare i rischi potenziali, ovvero in quali settori o aree di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel Decreto;

- definire un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di Reati;
- vietare i comportamenti che possano integrare una o più fattispecie di Reato;
- rendere edotti tutti i Destinatari, come definiti dalla Parte Generale del Modello, delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme alle suddette regole e procedure e, in particolare, diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico del Gruppo, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della Società;
- prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di Reati, anche grazie a una costante attività di monitoraggio sulla corretta attuazione del sistema di controllo interno.

Il Modello intende, dunque, sensibilizzare tutti i Destinatari all'osservanza delle norme giuridiche, dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello stesso e nel Codice Etico del Gruppo e al rispetto delle regole e delle procedure aziendali, orientandone il comportamento alla correttezza e alla trasparenza.

Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico del Gruppo, ai regolamenti e alle procedure aziendali, un *corpus* organico di valori, principi e norme interne, diretto alla creazione di un'identità etica di Gruppo, anche attraverso la diffusione dei valori di correttezza e legalità.

3.2. Criteri di costituzione ed elementi di riferimento del Modello

La Società ha predisposto il Modello nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto e, ai fini della sua redazione, sono stati innanzitutto individuati, sulla base dei poteri e delle procure vigenti, i processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati nel Decreto e le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi Reati.

In particolare, sono state effettuate le seguenti attività:

- identificazione, in via preliminare, delle **fattispecie di Reato** rilevanti che potrebbero potenzialmente verificarsi;
- individuazione **delle possibili modalità di realizzazione delle fattispecie di Reato**. Tali fasi hanno condotto alla formalizzazione della Matrice delle Attività a rischio Reato;
- individuazione dei presidi di controllo idonei a mitigare il rischio di commissione dei Reati e formalizzazione dei **Protocolli** riepilogativi, per ciascuna area a rischio, dei relativi principi di condotta e degli strumenti di controllo già adottati al fine di prevenire i Reati, valutando eventuali

- adeguamenti dei presiti qualora fosse necessario;
- definizione del **Codice Etico del Gruppo**;
 - definizione del **Sistema Disciplinare**;
 - istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione, effettiva applicazione ed eventuale aggiornamento del Modello;
 - svolgimento di un'**attività di informazione e formazione** sui contenuti del presente Modello.

La Società – in considerazione dell'attività attualmente svolta e dei conseguenti profili di rischio potenziali, come emersi dall'analisi delle attività aziendali – **non ha ritenuto per sé rilevanti** le seguenti fattispecie di Reato:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- i reati tributari commessi nell'ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro" di cui al Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater*)
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-*octies*.1);
- contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodecies*).

3.3. **Struttura del Modello**

Il Modello si compone delle seguenti parti:

- **la presente Parte Generale**, che comprende, oltre ad una sintetica descrizione dei contenuti del Decreto, le caratteristiche e le componenti essenziali del Modello, le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi e le comunicazioni da/verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello e gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

- **le Parti Speciali**, articolate come segue:
 - **Parte Speciale I – Matrice delle Attività a rischio Reato**, avente lo scopo di identificare, ai sensi del Decreto, le fattispecie di Reato potenzialmente perpetrabili nello svolgimento delle attività di competenza della Società;
 - **Parte Speciale II – Protocolli**, che esplicitano le attività, i controlli ed i meccanismi di **reporting** atti a garantire l’adeguatezza del sistema organizzativo e di controllo della Società alle previsioni di cui al Decreto. In particolare, il sistema dei controlli interni, così come esplicitato all’interno dei singoli Protocolli, si basa sui seguenti principi:
 - documentabilità dei processi decisionali e operativi;
 - livelli autorizzativi e sistema di procure e deleghe;
 - segregazione dei compiti;
 - tracciabilità documentale;
 - esistenza di attività di controllo e monitoraggio.
 - **Parte Speciale III – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**, che disciplina i flussi informativi che le i devono essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza al verificarsi di determinati eventi.

3.4. Attività sensibili

3.4.1 Attività sensibili in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e 25 “Peculato, concussione, induzione indebita di dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” del Decreto)

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione emerse in fase di *assessment* e rappresentate all’interno della succitata “Matrice delle Attività a rischio Reato” sono:

- Rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Conferimento e gestione incarichi a professionisti terzi;
- Gestione delle fatture passive (pagamenti dei fornitori);

- Strutturazione accordi/transazioni con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei contratti di competenza con fornitori di servizi;
- Gestione delle controversie giudiziarie in cui la Società è parte in causa.

3.4.2 Attività sensibili relazione ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati societari emerse durante l'*assessment* e rappresentate nella succitata "Matrice delle Attività a rischio Reato" sono:

- Accesso abusivo a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali, attestazioni elettroniche ed inerenti l'attività della società;
- Accesso abusivo ai sistemi informatici di terze parti allo scopo di acquisire informazioni "sensibili";
- Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono:
 - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni;
 - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente;
- Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda.

3.4.3 Attività sensibili relazione ai Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati societari emerse durante l'*assessment* e rappresentate nella succitata "Matrice delle Attività a rischio Reato" sono:

- Duplicazione di software coperti da licenze;
- File sharing: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale.
- Upload/download: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.

3.4.4 Attività sensibili relazione ai Reati di Market Abuse

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati societari emerse durante l'*assessment* e rappresentate

nella succitata "Matrice delle Attività a rischio Reato" sono:

- Acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi da società del gruppo;
- Raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi da società del gruppo;
- Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione.

3.4.5 Attività sensibili in relazione ai Reati societari, anche con specifico riferimento al Reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter "Reati societari" del Decreto)

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati societari emerse durante *l'assessment* e rappresentate nella succitata "Matrice delle Attività a rischio Reato" sono:

- Rapporti con soggetti cui la legge attribuisce attività di controllo;
- Predisposizione del bilancio;
- Presentazione del bilancio agli Organi Sociali;
- Approvazione del progetto di bilancio;
- Riunioni assembleari;
- Deliberazioni di operazioni societarie;
- Gestione dei libri contabili obbligatori;
- Rapporti con controparti private, con specifico riferimento alla potenziale commissione del Reato di corruzione tra privati o di istigazione alla corruzione tra privati;
- Gestione delle Riunioni con gli Organi Sociali.

3.4.6 Attività sensibili in relazione ai Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)

Le attività ritenute sensibili in relazione ai Reati societari emerse durante *l'assessment* e rappresentate nella succitata "Matrice delle Attività a rischio Reato" sono:

- Gestione dei contratti di assunzione di manodopera (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

3.4.7 Attività sensibili in relazione al Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del Decreto)

- Assunzione e gestione del personale dipendente extra-comunitario.

3.4.8 Attività sensibili in relazione ai “Delitti di criminalità organizzata” (Art. 24-ter del Decreto)

- Rapporti con esponenti della Amministrazione Finanziaria, Enti Pubblici, Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- Gestione dei rapporti con Pubbliche Amministrazioni Locali (Regioni, Province e Comuni);
- Conferimento e gestione incarichi a professionisti terzi;
- Gestione dei contratti di competenza con fornitori esterni di servizi;
- Strutturazione accordi/transazioni con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle controversie giudiziarie in cui la Società è parte in causa.

3.4.9 Attività sensibili in relazione ai Reati di “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (art. 25-septies del Decreto)

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nell’ambito dei contratti con fornitori esterni di servizi.

3.4.10 Attività sensibili in relazione ai Reati di “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (Art. 25-octies del Decreto)

- Gestione dei rapporti con partner commerciali/industriali/tecnologici per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi.

3.4.11 Attività sensibili in relazione ai reati di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (Art. 25-decies) altresì richiamati tra i Reati transnazionali

- Rappresentanza legale della Società/Rappresentanza in procedimenti giudiziari;
- Gestione dei procedimenti giudiziari;
- Gestione delle controversie giudiziarie in cui la Società è parte in causa.

3.4.12 Attività sensibili in relazione ai Reati transnazionali (Legge n. 146/2006)¹

- Rappresentanza legale della Società/Rappresentanza in procedimenti giudiziari;
- Gestione dei procedimenti giudiziari.

3.4.13 Attività sensibili in relazione ai "Reati ambientali" (Art. 25-undecies del Decreto)

- Gestione dello smaltimento dei rifiuti;
- Inquinamento ambientale.

3.4.14 Attività sensibili in relazione ai "Reati tributari" (Art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Conferimento e gestione incarichi a professionisti terzi;
- Gestione dei contratti di competenza con fornitori di servizi;
- Gestione dei libri contabili obbligatori (Libro Giornale, Libro inventari, Registro IVA, ecc.);
- Gestione delle fatture passive (pagamento dei fornitori);
- Predisposizione del bilancio;
- Presentazione del bilancio agli Organi Sociali.

3.4.15 Attività sensibili in relazione ai Reati di "Razzismo e xenofobia" (Art. 25-terdecies)

- Gestione dei pagamenti e dei fornitori;
- Rapporti con controparti private;
- Selezione e assunzione del personale;
- Conferimento di incarichi di fiducia;

¹ La definizione di "reato transnazionale" è contenuta all'art. 3 della L. n. 146/2006, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 2000 ed il 31 maggio 2001", laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: a) sia commesso in più di uno Stato, ovvero b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della citata Legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti sono, oltre ai reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso") e ai reati concernenti l'"intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-bis c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale"), i seguenti reati: i reati associativi di cui all'art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"), nonché i reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286.transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre.

- Conferimento e gestione incarichi a professionisti terzi;
- Organizzazione di eventi ed attività di rappresentanza;
- Stanziamento di liberalità a favore di soggetti aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali;
- Gestione dell'omaggistica aziendale e di altre forme di liberalità ricevute o offerte da/a soggetti terzi.

3.5. Adozione del Modello e relativo aggiornamento

L'adozione del Modello è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che – con il supporto dell'Organismo di Vigilanza – ne cura anche l'aggiornamento mediante eventuali integrazioni e modificazioni per garantirne l'adeguatezza in funzione anche dell'evoluzione dell'attività della Società e del Gruppo di cui la Società fa parte. In particolare, l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare e ad individuare quegli eventi, interni ed esterni, che determinano la necessità di aggiornare il Modello. L'approvazione delle modifiche e/o integrazioni al Modello è rimessa alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Banca, in qualità di Capogruppo, si esplicita nell'indicazione di criteri e direttive di carattere generale cui la Società è chiamata ad attenersi in relazione all'adozione dei propri presidi, così che siano garantiti criteri oggettivi di omogeneità di adozione e ferma restando l'autonoma responsabilità della stessa ad adottare ed effettuare efficacemente i propri presidi, in aderenza alle rispettive attività sociali e nel rispetto della normativa locale, promuovendone i principi di correttezza e trasparenza.

4. CODICE ETICO DEL GRUPPO BANCARIO BFF BANK

Il Codice Etico del Gruppo costituisce il riferimento di più alto livello in ambito etico ed esplicita i valori fondanti e le regole di deontologia aziendale che il Gruppo riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte di tutti i soggetti identificati come Destinatari all'interno dello stesso Codice.

Il Codice Etico del Gruppo, pur essendo dotato di una propria valenza autonoma, afferma principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e diventandone un elemento complementare.

La Banca si impegna a diffondere tali regole comportamentali a livello di Gruppo, al fine di assicurare che la propria attività sia svolta in conformità con i principi etici richiamati nel Codice.

Alle società del Gruppo viene trasmesso il Codice Etico di Gruppo adottato dalla Banca affinché lo adottino a loro volta, integrandolo, se necessario, con i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal Decreto, che connotano tipicamente ogni singola società del Gruppo.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Organismo di Vigilanza di BFF Tech Lab S.r.l.

L'OdV, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera b) del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. L'OdV esercita le proprie funzioni in virtù di "autonomi poteri di iniziativa e controllo" in accordo con quanto previsto dalla citata norma del Decreto.

Pertanto, all'OdV sono garantite le necessarie autonomia e indipendenza, in ragione del suo posizionamento organizzativo nel contesto aziendale, che prevede che esso sia ab solutus rispetto alle funzioni aziendali decisorie ed operative.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti ed ai compiti di legge, l'OdV può avvalersi del supporto delle Unità Organizzative, così come di eventuali soggetti terzi dallo stesso selezionati dotati di specifiche competenze sugli ambiti oggetto di analisi/verifica.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le indicazioni normative e giurisprudenziali l'Organismo di Vigilanza deve essere caratterizzato da:

- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti destinatari del presente Modello;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- autonomi poteri di spesa.

Ai fini della costituzione, nomina dei componenti e valutazione della funzionalità dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società valuta la sussistenza dei seguenti elementi:

- autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza intesi come:

- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- assenza di compiti operativi;
- riporto informativo diretto al Consiglio di Amministrazione;
- possesso da parte di ogni singolo membro dell'OdV (richiedendo apposita autocertificazione) di requisiti che garantiscano:
 - a) onorabilità: assenza di cause di ineleggibilità e decadenza che impediscano la nomina, o la permanenza in carica, di soggetti condannati con sentenza passata in giudicato (o patteggiamento) per i Reati contemplati dal Decreto o ad esso affini, o per illeciti amministrativi da cui possa discendere un'eventuale responsabilità amministrativa della Società, nonché di soggetti che, pur se non colpevoli sul piano penale, potrebbero non essere in una posizione di sufficiente indipendenza per rivestire il ruolo di membro dell'OdV;
 - b) assenza di conflitti di interesse;
 - c) assenza di relazioni di parentela con il vertice societario;
- professionalità dell'Organismo di Vigilanza intesa come:
 - possesso di adeguate competenze specialistiche;
 - dotazione di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi di collaborazioni interne e/o esterne specializzate;
 - possesso, da parte dei singoli membri dell'OdV, di:
 - a) competenze in attività ispettiva e consulenziale;
 - b) conoscenza di tecniche specifiche, idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo demandato dal Decreto all'OdV;
- continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza, in quanto si tratta di una struttura dedicata esclusivamente a garantire l'efficace e la costante attuazione e vigilanza sul rispetto del Modello, nonché fornita di una conoscenza adeguata degli ambiti di operatività della Società e del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società garantisce l'autonomia e l'indipendenza all'Organismo collegialmente inteso:

- rispettando i criteri di nomina sopra enunciati;

- approvandone annualmente il *budget* di spesa;
- dotandolo di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi dell'ausilio di consulenti esterni;
- consentendogli di accedere a tutti i dati della Società– senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere qualsivoglia informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- vietando ad altri organismi o strutture aziendali di sindacare le attività poste in essere dall'OdV, fermo restando l'obbligo dell'OdV di adempiere diligentemente ai propri compiti normativamente previsti.

Avuto riguardo a tali elementi, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia coerente con le indicazioni di cui sopra la nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico, composto un membro esterno.

Nomina, durata in carica, revoca

La nomina dell'OdV compete al Consiglio di Amministrazione e deve essere resa nota al componente nominato e da questi formalmente accettata; la durata in carica dell'OdV è pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

La sostituzione del componente dell'OdV a seguito di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni da parte del componente dell'OdV possono essere esercitate in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il/i nuovo/i membri, verificando il rispetto dei requisiti dianzi illustrati.

Funzioni e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV, che opera scambiando informazioni con la Società di Revisione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, lettera b) del Decreto, è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del Modello da parte dei Destinatari, nonché, nei limiti ivi previsti, da parte di tutti i collaboratori, *partner* commerciali e finanziari della Società;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla

effettiva capacità di prevenire i Reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso - sollecitando a tal fine gli organi competenti - rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- curare l'aggiornamento e l'implementazione del Modello;
- indicare al Consiglio di Amministrazione il *budget* per lo svolgimento delle attività di competenza dell'OdV e in caso di necessità particolari presentare allo stesso una proposta di *budget* revisionato;
- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello riportando il medesimo nella Relazione annuale di cui *infra*;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, avvalendosi eventualmente anche di soggetti esterni ovvero dei Responsabili dei Dipartimenti/Funzioni/Unità Organizzative della Società, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure ecc.) siano comunque adeguati e corrispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto,
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello;
- predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative formative volte alla diffusione della conoscenza e alla comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;

- segnalare le violazioni accertate all'Organo competente per l'eventuale apertura del procedimento disciplinare, nonché, in generale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- chiedere e/o assegnare ad eventuali soggetti terzi – in possesso delle conoscenze specifiche per la migliore esecuzione dell'incarico – eventuali compiti di natura tecnica.

Quanto all'aggiornamento del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dall'OdV.

A tal fine, l'OdV svolge le seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del Modello;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello stesso come individuate dal Decreto;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di Reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe adottate al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà, pertanto, svolgere anche controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Al fine di garantire un adeguato svolgimento delle proprie funzioni in merito all'aggiornamento del Modello, l'OdV ha pieno accesso alla documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

All'OdV resta, in ogni caso, riconosciuto il potere/dovere sia di relazionarsi con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo sia di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.

In sede di nomina dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione delibera il budget annuale a disposizione dell'OdV per eventuali incarichi consulenziali che si rendessero necessari nell'espletamento delle sue attività. Tale budget potrà essere annualmente adeguato anche su indicazione dell'OdV.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, con frequenza annuale, riferisce al Consiglio di Amministrazione e alla Società di Revisione in merito all'attuazione del Modello, all'accertamento di eventuali aspetti critici trasmette a detti Organi apposita relazione delle attività di verifica e controllo compiute in merito all'adeguatezza e al funzionamento del Modello, nonché l'esito delle stesse.

Qualora l'OdV venga a conoscenza di fatti di particolare gravità o significatività imputabili a componenti del Consiglio di Amministrazione ne farà tempestivo rapporto alla Società di Revisione.

Obblighi di riservatezza

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, e assicura la necessaria riservatezza alle informazioni ricevute a seguito di segnalazioni che gli pervengono in ordine a presunte violazioni del Modello; si astiene, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per finalità diverse da quelle strettamente attinenti il proprio ruolo ed in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

Ogni informazione in possesso dell'OdV è trattata in conformità alla normativa vigente in materia di *privacy*.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è considerata una grave violazione del Modello.

5.2. Flussi informativi e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede, altresì, un obbligo informativo nei confronti dell'OdV, avente ad oggetto tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dello stesso, secondo quanto previsto dai Protocolli.

Le segnalazioni verso l'OdV possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello in conformità, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel "*Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi informativi*" adottato dalla Banca, anche nella sua qualità di capogruppo del Gruppo, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di legge e regolamentari.

Tali adempimenti sono espletati dalla Segreteria della Società.

Segnalazioni di presunta violazione

In caso di violazione o sospetta violazione del Modello, ogni Destinatario e/o terze parti coinvolte devono effettuare una segnalazione tempestiva all'OdV.

Nell'ambito dei Protocolli sono riportate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di presunta violazione del Modello.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e corredate, ove possibile, da idonea documentazione a supporto. Le segnalazioni devono, inoltre, essere effettuate esclusivamente a tutela dell'integrità della Società.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, potrà convocare per l'audizione l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, lasciando traccia scritta della trattazione della segnalazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, per quanto di sua competenza, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (come descritto nel dettaglio nel paragrafo 6.2.7. del Modello *infra*).

Le comunicazioni destinate all'OdV potranno essere indirizzate al seguente recapito:

Organismo di Vigilanza di BFF Tech Lab S.r.l.

Via Carlo Zima, 4

25121 Brescia (BS)

(Riservata personale)

o inviate all'indirizzo di posta elettronica

231OdVTechLab@bff.com

Segnalazioni straordinarie

Dovranno, inoltre, essere comunicati tempestivamente all'OdV:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria (es. richiesta di accesso), o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, nei confronti dei Destinatari del Modello;
- rapporti predisposti dalle Strutture Aziendali della Banca nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;

- l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure interne previste dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Flussi informativi periodici

Trattasi di informazioni, dati e notizie che consentano all’OdV di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello proponendo, laddove ne ricorrano i presupposti, gli opportuni aggiornamenti, al fine di rendere più efficaci i presidi organizzativi e di controllo interno della Società.

Il dettaglio dei flussi informativi attualmente previsti è riportato nella Parte Speciale III del Modello, oltre che nei Protocolli di riferimento.

5.3. Sistema di segnalazione delle violazioni disciplinate nella Procedura Whistleblowing

Fermo quanto previsto con riguardo alle segnalazioni all’OdV al paragrafo 5.2 che precede, anche con riguardo alle modalità di predisposizione delle stesse, in conformità alla Procedura Whistleblowing i Destinatari possono, altresì, trasmettere le segnalazioni di presunta violazione del Modello e/o di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, tramite i seguenti canali:

RICEVENTE	CANALE	INDIRIZZO
	posta elettronica	segnalazioni@bff.com
Responsabile segnalazioni – Funzione <i>Internal Audit della Banca</i>	servizio postale o posta interna	BFF Bank S.p.A. <i>c.a. Responsabile segnalazioni, Funzione Internal Audit</i> Via Domenichino, n. 5, 20149 Milano
	applicativo informatico “Whistleblowing”	<i>Intranet aziendale</i>

Si segnala che l’indirizzo di posta elettronica sopra indicato e le segnalazioni inoltrate tramite applicativo informatico sono accessibili unicamente da parte del Responsabile segnalazioni, il quale si avvale della sua struttura per l’espletamento delle fasi di prima analisi delle segnalazioni.

Le segnalazioni trasmesse tramite servizio postale (o posta interna) devono essere inviate in busta chiusa, con la dicitura "Strettamente riservata".

Eventuali sovrapposizioni di ruoli dovute alla presenza di più soggetti preposti alla ricezione di segnalazioni (ad esempio, in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo) sono gestite congiuntamente da tali soggetti, nel rispetto della riservatezza e, ove necessario, dell'anonimato dei Destinatari che effettuano le segnalazioni, nonché dei soggetti segnalati.

Tali modalità di predisposizione delle segnalazioni consentono, infatti, di favorire l'emersione di circostanze fattuali e situazioni determinate a tutela dell'integrità della Società, nonché, al contempo, di tutelare la riservatezza dei Destinatari che effettuano le segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il Responsabile segnalazioni provvede ad informare tempestivamente l'OdV circa le segnalazioni ricevute in conformità al presente paragrafo.

6. STRUTTURA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

6.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un "*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*" e nel Codice Etico del Gruppo.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di capacità deterrente, applicabili dopo aver integrato il contraddittorio con il soggetto interessato e in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire: (i) all'efficacia del Modello stesso, e (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'OdV.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente. Anzi, un modello potrà dirsi efficace solo quando azionerà l'apparato disciplinare per sanzionare comportamenti prodromici al Reato. Se così non fosse, si avrebbe una mera duplicazione delle sanzioni poste dall'ordinamento statale. Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato.

6.2 Elementi descrittivi del Sistema Disciplinare - Violazione del Modello

Ai fini dell'ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- (i) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati (i c.d. "Processi Sensibili");
- (ii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello (quali, ad esempio, la mancata trasmissione dei flussi informativi periodici o a evento prescritti nel Modello nei termini ivi indicati), nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, che:
 - a) espongono la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto; e/o
 - b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati; e/o
 - c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto;
- (iii) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività a questi connesse.

6.2.1. Misure nei confronti di soggetti esterni operanti su mandato della Società

Ogni comportamento posto in essere da consulenti o altri soggetti terzi vincolati alla Società da un rapporto contrattuale, in contrasto con le linee di condotta individuate dal Modello e/o dal Codice Etico del Gruppo, potrà determinare la risoluzione e/o il recesso dello stesso, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi negoziali.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del consulente o terzo, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

6.2.2. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di realizzazione di fattispecie di Reato o di violazione del Codice Etico del Gruppo, del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione e la Società di Revisione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative (se del caso e in ogni caso in cui vi sia il ragionevole sospetto della commissione di un illecito),

provvedendo anche per scopi cautelari alla revoca di eventuali deleghe e poteri conferiti all'Amministratore interessato.

In caso di gravi violazioni del Modello o dei Protocolli da parte dei Consiglieri della Società, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la sua revoca dall'incarico.

Si considera grave violazione la realizzazione di fatti di Reato, da parte degli Amministratori, da intendersi come la realizzazione delle condotte descritte dalle fattispecie di Reato.

Se del caso, la Società agirà in giudizio per il risarcimento del danno e/o in base alle azioni civili e penali che si riterranno opportune e azionabili.

6.2.3. Misure nei confronti della Società di Revisione

In caso di realizzazione di fattispecie di Reato o di violazione del Codice Etico del Gruppo e/o del Modello da parte della Società di Revisione della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative. In casi di gravi violazioni del Modello o di Protocolli preventivi da parte della Società di Revisione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dall'incarico.

Si considera grave violazione la realizzazione di fatti di Reato, da parte della Società di Revisione, da intendersi come la realizzazione delle condotte descritte dalle fattispecie dei Reati.

Se del caso, la Società agirà in giudizio per il risarcimento del danno e/o in base alle azioni civili e penali che si riterranno opportune e azionabili.

6.2.4. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fattispecie di Reato o di violazione del Codice Etico del Gruppo, del Modello da parte dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Società di Revisione, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In caso di gravi violazioni, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico.

Si considerano gravi violazioni le condotte descritte nelle fattispecie dei Reati e la violazione degli accordi di riservatezza.

Se del caso, la Società agirà in giudizio per il risarcimento del danno e/o in base alle azioni civili e penali che si riterranno opportune e azionabili.

6.2.5. Misure in materia di segnalazioni di presunta violazione

La Società non tollera atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, di qualsivoglia natura nei confronti del segnalante che abbia effettuato una segnalazione, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

La stessa si riserva, pertanto, il diritto di adottare le opportune azioni nei confronti di chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori contro il segnalante.

L'adozione di atti di ritorsione o misure discriminatorie nei confronti del segnalante può, inoltre, essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsivoglia altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Le sanzioni nei confronti del segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate sono ricomprese tra le misure delineate nei paragrafi precedenti.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

7.1. Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società e del Gruppo, dei principi contenuti nel Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del personale, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

Nel caso di modifiche/integrazioni significative del Modello adottato, sarà pianificata idonea attività formativa ed informativa nei confronti dei Destinatari dello stesso.

La documentazione, la normativa interna e il presente Modello sono messi a disposizione attraverso l'intranet aziendale.

L'attività di comunicazione e formazione sulla normativa del Decreto e sui contenuti del Modello è promossa e supervisionata dall'OdV, il quale si avvarrà dell'eventuale supporto di consulenti esterni.

7.2. Piano di formazione e comunicazione

7.2.1. Comunicazione ai componenti degli Organi Sociali

Il Modello è esaminato dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di Revisione della Società nel

corso della riunione consiliare che ne delibera l'adozione e/o la modifica.

7.2.2. Comunicazione a terzi

Al fine di rendere edotti i terzi che vengano, a qualsiasi titolo, in contatto con la Società circa l'adozione da parte della stessa del Modello, sul sito internet della Società è pubblicato il Codice Etico del Gruppo, nonché l'informativa relativa all'adozione del presente Modello.

Altresì, nei contratti conclusi dalla Società con terzi è allegato il Codice Etico del Gruppo. All'atto della conclusione del contratto, i terzi dichiareranno di aver preso visione e di conoscere il presente Modello e il Codice Etico adottati, impegnandosi, inoltre, ad attenersi ai principi in essi indicati.

Come meglio dettagliato in precedenza (tali contratti conterranno specifiche clausole di risoluzione e/o recesso connesse all'inadempimento delle menzionate obbligazioni).

7.2.3. Rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizi effettuate dalla Banca a favore di società del Gruppo e da società del Gruppo a favore della Banca, che possono presentare rischi di commissione di reati rilevanti per la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/01, sono disciplinate da un contratto preventivamente sottoscritto tra le parti, che prevede:

- i ruoli, le responsabilità e le eventuali tempistiche riguardanti l'attività oggetto del contratto;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e la completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società che presta il servizio;
- l'obbligo di adozione da parte della Banca che presta il servizio di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei Reati, dalla quale potrebbe derivare una responsabilità amministrativa per la Società;
- le sanzioni che verranno irrogate in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nel contratto, ovvero nel caso di segnalazioni per violazioni del D. Lgs. n. 231/01, nonché, più in generale, per comportamenti contrari ai principi di cui al Modello.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere comunicata all'OdV della Società a cura di chi ha rilevato l'infrazione.

PARTI SPECIALI

Parte Speciale I: Matrice delle Attività a rischio Reato

Parte Speciale II: Protocolli.

Parte Speciale III: Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza